

APPALTI PUBBLICI E SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IL PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE

LE NUOVE NORME SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Com'è noto la Legge n. 136/2010, recante il “**Piano Straordinario contro le Mafie**”, prevede misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici¹.

Occorre sottolineare che **il nuovo testo normativo contiene disposizioni idonee a produrre sostanziali effetti in tutto il settore degli appalti pubblici e, nondimeno, in quello afferente il servizio di brokeraggio assicurativo.**

Infatti, all'art. 3 “... tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

¹ La novella, pubblicata il 13 agosto 2010, è entrata in vigore il 7 settembre 2010 e modificata, successivamente, dal Decreto Legge n. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, pubblicata il 18 dicembre 2010 ed entrata in vigore il 20 dicembre 2010 .

Forniture (AVCP) è recentemente intervenuta sul tema fornendo, alcune prime indicazioni applicative circa l'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In particolare, rispetto all'ambito operativo del settore assicurativo, l'Autorità ha confermato la piena validità delle transazioni tra compagnie di assicurazioni, broker e pubbliche amministrazioni loro clienti, statuendo che:

*“... per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, **si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale ”***

(AVCP Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010)

La precisazione assume rilievo poiché una prima interpretazione della normativa era stata nel senso che dette transazioni dovessero passare attraverso un conto corrente dedicato in via esclusiva ai pagamenti dei premi corrisposti dagli enti pubblici e non già per il conto separato, specificatamente richiesto dalla normativa sulle assicurazioni.

Con la citata “*Determinazione*” l'Autorità compie un'opera di dettagliata chiarezza, decretando che l'incasso da parte del broker dei premi corrispostigli dalle pubbliche amministrazioni per il tramite del conto separato di cui all'art. 117, ovvero, nel caso di fideiussione, attraverso il conto di gestione del broker, è consentito e pertanto assolutamente legittimo.

L'Autorità ribadisce altresì l'obbligo di indicare, ad ogni transazione, il

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Relativamente all'entrata in vigore, viene ribadita **la piena applicabilità del sistema normativo degli obblighi di tracciabilità per tutti i contratti entrati in vigore a partire dalla data del 7 settembre 2010**, data di entrata in vigore della Legge 136/2010; **per i contratti sorti antecedentemente è invece previsto un periodo transitorio di 180 g.g.**, decorrenti dalla data di conversione in Legge (n. 217/2010) del Decreto Legge n. 187/2010 che, come sopra detto, ne ha modificato l'originario testo.

Entro il termine del 18 giugno 2011 (180 giorni decorrenti dal 20 dicembre 2010, posto che la Legge 217/2010 è stata pubblicata in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010 ed è entrata in vigore il 20 dicembre 2010) il disposto normativo sarà applicabile anche ai contratti insorti prima della entrata in vigore della Legge 136/2010.

Quanto all'adeguamento degli stessi entro il suddetto termine con le clausole di cui ai commi 8 e 9 della Legge 136/2010 (cioè le clausole contrattuali con le quali le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità), la Determinazione AVCP qui in disamina aveva suggerito, nel silenzio del Legislatore, di: *"... integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo."*

Il Legislatore con la conversione in Legge (217/2010) del Decreto Legge 187/2010, ha specificato che: *"Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni"*. Ciò significa che l'adeguamento opera ipso iure.

Auspicando la chiarezza di tutto quanto sopra esposto, la Segreteria dell'Associazione resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

